

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 maggio 2015 — Jaber/Consiglio**(Causa T-154/15 R)****(«Procedimento sommario — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di beni e restrizione all'ingresso e al transito nel territorio dell'Unione — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità»)**

(2015/C 221/29)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Richiedente:* Aiman Jaber (Lattakia, Siria) (rappresentanti: A. Boesch, D. Amaudruz e M. Ponsard, avvocati)*Resistente:* Consiglio dell'Unione europea**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione delle misure applicate al ricorrente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 20, pag. 2), e della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 20, pag. 85).

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 maggio 2015 — Kaddour/Consiglio**(Causa T-115/15 R)****(«Procedimento sommario — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali e restrizione all'ingresso e al transito nel territorio dell'Unione — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità»)**

(2015/C 221/30)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Richiedente:* Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (rappresentanti: A. Boesch, D. Amaudruz e M. Ponsard, avvocati)*Resistente:* Consiglio dell'Unione europea

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione delle misure applicate al ricorrente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 20, pag. 2), e della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 20, pag. 85).

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 maggio 2015 — Costa/Parlamento**(Causa T-197/15 R)**

(«Procedimento sommario — Ex membro del Parlamento europeo — Titolare di una pensione di anzianità dei deputati — Beneficiario di un'indennità percepita in qualità di presidente di un'autorità portuale — Divieto di cumulo — Recupero della pensione riscossa — Nota di addebito — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Inosservanza dei requisiti formali — Irricevibilità»)

(2015/C 221/31)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Paolo Costa (Venezia, Italia) (rappresentanti: G. Orsoni e M. Romeo, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della nota di addebito n. 2015-239 (n. di protocollo 303074) del Parlamento europeo, del 23 febbraio 2015, che ingiunge al ricorrente di versare l'importo di EUR 49 770,42 entro e non oltre il 31 marzo 2015.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 10 aprile 2015 — Golparvar/Consiglio**(Causa T-176/15)**

(2015/C 221/32)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Gholam Hossein Golparvar (Tehran, Iran) (rappresentanti: M. Taher, Solicitor, T. de la Mare e R. Blakeley, Barristers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea